



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PILLON**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2021**

Disposizioni in materia di contrasto alle discriminazioni basate sul sesso  
in ambito sportivo

ONOREVOLI SENATORI. - È di qualche mese fa la notizia che due atlete italiane, Cristina Sanulli e Denise Neumann, le quali hanno saputo costruirsi un percorso di eccellenza sportiva nel panorama dell'atletica leggera a prezzo di duri sacrifici, conciliando il loro lavoro e gli impegni familiari con il costante allenamento sportivo, hanno perso la medaglia d'oro a favore di Valentina Petrillo, atleta *transgender* uomo, che si percepisce donna. Le stesse atlete hanno poi puntualizzato che, benché fossero abituate a misurarsi a livello internazionale con avversarie fisicamente più grandi e potenti di loro, il livello muscolare e la fisicità della Petrillo erano di gran lunga superiori a quelli di tutte le atlete fino a quel momento incontrate, evidenziando tutta l'amarezza di non aver potuto gareggiare alla pari. Questa vicenda è solo l'appendice di un lungo elenco di episodi simili avvenuti in Stati esteri, tra i quali è opportuno segnalare quantomeno quello dell'atleta di arti marziali miste *transgender* Fallon Fox, il quale, partecipando a competizioni femminili, ha procurato sette fratture alle ossa orbitali e commozione cerebrale all'avversaria Tamikka Brents e ha provocato danni permanenti alla testa a un'altra atleta, Ericka Newsome.

È del tutto evidente che la pretesa di non discriminare, se spinta fino alla negazione del dato biologico, ottiene esattamente il risultato di operare una discriminazione, nello specifico verso atlete femmine, che vedono vanificati i loro sacrifici, surclassate dalla superiore prestantza fisica di atleti biologicamente maschi.

È pertanto necessario prevedere una norma che, come già avvenuto all'estero, ad esempio in Florida, vada a precludere la possibilità che nel nostro Paese si verifichino ancora casi di prevaricazione e iniquità così evidenti.

L'articolo 1 della disegno di legge, nel richiamare il principio del libero esercizio dell'attività sportiva sancito dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 91, limita l'iscrizione e la partecipazione a campionati e gare femminili a persone che siano di sesso biologico femminile al momento della nascita, nonché, specularmente, l'iscrizione e la partecipazione a campionati e gare sportive nelle categorie maschili.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, estendendolo a tutte le categorie di persone che praticano sport sia in forma agonistica che dilettantistica.

L'articolo 3 obbliga il CONI, le federazioni sportive nazionali, le discipline associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, gli organi scolastici che organizzano attività fisico-sportive, le società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, le associazioni sportive riconosciute o non riconosciute, ad osservare e a far rispettare le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, prevedendo la facoltà per l'atleta che abbia subito un danno dalla mancata applicazione di dette previsioni di agire in giudizio per il risarcimento del danno.

L'articolo 4 norma l'entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Limitazioni all'iscrizione e alla partecipazione alle attività sportive femminili e maschili)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 91, si prevede che:

*a)* l'iscrizione e la partecipazione a competizioni, campionati e gare sportive nelle categorie femminili sono riservate a persone di sesso biologico femminile al momento della nascita.

*b)* l'iscrizione e la partecipazione a competizioni, campionati e gare sportive nelle categorie maschili sono riservate a persone di sesso biologico maschile al momento della nascita.

### Art. 2.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 si applicano alle seguenti categorie di soggetti:

*a)* coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), praticano un'attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica;

*b)* gli studenti che partecipano a tutte le fasi dei Giochi della Gioventù;

*c)* gli studenti che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scola-

stici nell'ambito delle attività parascolastiche;

d) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi in tutte le fasi;

e) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982;

f) coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica in forma associata in associazioni sportive, riconosciute o non riconosciute.

#### Art. 3.

*(Responsabilità per danni derivanti da mancata osservanza delle previsioni dell'articolo 1)*

1. È fatto obbligo al CONI, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, agli organi scolastici che organizzano attività fisico-sportive, alle società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle associazioni sportive riconosciute o non riconosciute, di osservare e a far rispettare le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

2. Ogni soggetto che risulti privato di un'opportunità sportiva o subisca un danno diretto o indiretto a causa di una violazione delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 ha facoltà di agire giudizialmente per il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti responsabili.

#### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.





€ 1,00